



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminé PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la nota del Comune di Borgo d'Anaunia del 2 dicembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 2644 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28 novembre 2025 e il parere del revisore, riguardante l'adesione del comune in qualità di socio alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. NOSenergia - Società cooperativa";

VISTA la nota a firma del magistrato istruttore prot. n. 2655 del 10 dicembre 2025 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e documentazione integrativa;

VISTA la nota del Comune del 18 dicembre 2025 prot. n. C_M429-0014103 e relativi allegati, acquisita al protocollo di questa Sezione con numero 2684 di data 19 dicembre 2025;

VISTO il decreto n. 43/2025 del 5 dicembre 2025 con il quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 1/2026 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio che si è tenuta mediante modalità da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe;

FATTO

Con provvedimento n. 50 del 28 novembre 2025, il Comune di Borgo d'Anaunia ha deliberato:

“1. Di approvare, per quanto sopra esposto, l'adesione del Comune di Borgo d'Anaunia in qualità di socio alla Comunità di Energia Rinnovabile Nos Energia Società Cooperativa con sede in Rumo CF: 02760580221 con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad € 25,00.= (Venticinque/00).

2. Di approvare lo Statuto della società allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di approvare la relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività della Società, che ancorché non allegata alla presente deliberazione ne costituisce un documento integrante del presente provvedimento”

4. Di autorizzare il Sindaco, previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP, a richiedere l'ammissione alla società quale socio.

5. Di trasmettere il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 175/2016 oltre che per opportuna conoscenza alla società ed alla Federazione Trentina della Cooperazione.

6. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione trasparente" di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.lgs. 25.05.2016, n. 97.

7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento dell 'importo di Euro 25,00 per quota adesione trova imputazione al capitolo 300000000 PDCF U.3.01.01.03.003 M. 17 Pr. 1 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 e dell'importo di Euro 25,00 per l'iscrizione del POD n. IT221E00615353 trova imputazione al capitolo 7087021 PDCF U. 1.03.02.16.999 M. 17 Pr. 1 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025.

8. [...]”.

Il Comune ha altresì trasmesso:

1) lo Statuto della società (Allegato della delibera n. 50/2025);

2) la relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività della società;

3) il parere favorevole “alla sottoscrizione della quota di partecipazione nella società NOS energia società cooperativa”, reso dall'organo di revisione dell'Ente rag. Sonia Valorzi.

Con la nota del 10 dicembre 2025 è stata formulata una richiesta istruttoria al fine di acquisire ulteriore documentazione ed elementi istruttori.

Il Comune, in riscontro, ha fatto pervenire i chiarimenti istruttori e l'ulteriore documentazione richiesta con nota prot. C_M429-0014103, del 18 dicembre 2025, acquisita in data 19 dicembre 2025 al protocollo della Sezione n. 2684.

DIRITTO

Con la delibera consiliare in esame il Comune ha aderito quale socio a Nos Energia soc. coop., una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) nella forma di società cooperativa già costituita, ai sensi delle disposizioni che regolano tale tipologia di soggetti (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*).

L'operazione in esame rientra quindi nella casistica di adesione di un ente locale ad una CER, già oggetto di esame della Sezione (cfr. delib. nn. 21, 41, 58, 62 e 107 del 2025/PASP). Più in particolare la società in esame è la medesima CER cui ha già aderito il Comune di Rumo con gli atti oggetto di parere positivo di cui alla deliberazione n. 62/2025/PASP; anticipando le conclusioni del parere, si ritiene che anche nel caso di specie non sussistano ragioni ostative all'operazione. Come già evidenziato nel citato parere il progetto sociale in esame si differenzia dagli altri casi esaminati per la circostanza che esso muove da un'iniziativa privata, alla quale hanno successivamente aderito i comuni, dapprima il Comune di Rumo, ed oggi, con gli atti consiliari in esame, il di Borgo d'Anaunia, dapprima con un ruolo di promotori dell'iniziativa e, quindi, quali soci. L'ente ha evidenziato in delibera di aver *“provveduto all'organizzazione di una specifica serata informativa aperta a tutta la popolazione finalizzata a presentare le motivazioni dell'adesione del Comune di Borgo d'Anaunia e alla Nos Energia società cooperativa in qualità di socio”*; l'ente ha quindi richiesto alla società una *“relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività”*. Anche tale documento (su cui *infra* §5), datato febbraio 2025, risulta, come appurato in istruttoria, il medesimo già oggetto dell'analogo delibera del Comune di Rumo, a cui l'ente ha fa espresso rinvio ritenendolo *“valido anche in uno scenario di soci aumentato”*.

1. Quadro normativo e considerazioni preliminari (rinvio)

1.1. La partecipazione di amministrazioni pubbliche a comunità energetiche rinnovabili è stata esaminata dalla Corte dei conti nell'ambito della funzione assegnata *ex art.* 5 TUSP.

Le CER sono definite come insieme di soggetti (produttori e consumatori di energia rinnovabile) che operano in conformità alle disposizioni di settore al fine di condividere e autoconsumare l'energia prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati (art. 2, c. 1, lett. b) e 31 del D.lgs. 199/2021). Il legislatore promuove le CER attraverso la previsione di incentivi economici (cfr. art. 8) nel più ampio contesto delle politiche di transizione verso forme di energia rinnovabile.

Il quadro normativo, nazionale e provinciale, è già stato oggetto di esame nelle delibere della Sezione, alle quali, pertanto, sotto tale profilo si fa rinvio (cfr. delibb. nn. 21, 41 e 58 del 2025/PASP).

1.2 Sempre in via preliminare è opportuno sottolineare che la Delibera n. 50/2025 condiziona i propri effetti al previo ottenimento del parere della Corte dei conti (cfr. punto 4 del deliberato). In conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la deliberazione consiliare può, pertanto, essere utilmente sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, a conclusione della fase pubblicistica che precede la vicenda societaria.

2. Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo ex art. 5 TUSP

Si ritiene che l'atto trasmesso rientri nell'ambito applicativo dell'art. 5 del TUSP sul piano sia soggettivo che oggettivo.

2.1. Sul piano soggettivo, l'ambito applicativo del TUSP comprende gli atti di costituzione di organismi societari adottati da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali testualmente contemplato dalla norma [cfr. artt. 1, c. 1, e 2, c. 1, lett. a)]. La richiesta di parere nella specie proviene dunque da un ente che rientra nel novero dei soggetti legittimati.

2.2. Sul piano oggettivo, l'atto sottoposto al controllo è espressione della volontà dell'ente di acquisire la qualifica di socio di un organismo societario già costituito, pertanto, rientra a pieno titolo nella tipologia degli atti rientranti nell'ambito oggettivo dell'art. 5 TUSP.

3. Rispetto delle regole formali di competenza e contenuto dell'atto (art. art. 7-8)

3.1. Sussiste il rispetto delle regole formali sia di competenza sia di contenuto dell'atto poste dall'art. 7.

Il requisito della competenza all'adozione dell'atto riveste carattere necessariamente preliminare. Il legislatore, a riprova dell'importanza del momento decisorio, ha inteso assegnare tale competenza, per gli enti locali, all'organo direttamente espressivo della collettività amministrata, vale a dire il consiglio comunale. L'atto, nella specie, riveste correttamente la forma della delibera consiliare.

3.2. Sempre sul piano formale, la deliberazione in esame appare coerente con l'ulteriore requisito previsto dall'art. 5 (richiamato dall'art. 7, al quale, a sua volta, l'art. 8, specificamente riferito alle ipotesi di acquisto partecipazione, fa espresso rinvio), riportando una motivazione analitica in ordine alla decisione, anche per il tramite del documento tecnico trasmesso per l'istruttoria (sul quale, per i profili sostanziali, si rinvia al successivo paragrafo 5). Si tratta del documento di analisi economico-finanziaria (*"Relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività Comunità energetica NOS Energia"*, di febbraio 2025), come già accennato, è il medesimo già valutato e fatto proprio dall'amministrazione comunale di Rumo, e che è stato fatto proprio – invariato - anche

da Borgo D'Anaunia. A tal riguardo si rammenta l'opportunità che tale documento, sia pure qualificato dalla delibera consiliare quale "*parte integrante*", attraverso una tecnica redazionale di rinvio *per relationem*, costituisca altresì allegato dalla medesima.

4. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

4.1. L'atto deliberativo in esame riguarda l'acquisto della partecipazione in una società nella forma di cooperativa a mutualità prevalente già costituita da una pluralità di persone fisiche.

Si tratta, quindi, di una tipologia di società (disciplinata dagli artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, espressamente richiamata dallo stesso TUSP (art. 3). Essa, dunque, rispetta il requisito tipologico (cfr. C. Conti., Sez. Reg. Contr. Friuli-Venezia Giulia, n. 52/2023/PASP).

4.2. Come già osservato (cfr. delib. n. 62/2025/PASP cit., alla quale, su questo punto può farsi rinvio) sussiste altresì il vincolo finalistico nella duplice accezione dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, e quello di attività, poiché la società deve realizzare come proprio oggetto sociale quanto previsto dai successivi commi del medesimo art. 4 o del successivo art. 4-bis introdotto dall'art. 25-bis del d.l. n. 152/2021.

Sul piano normativo, l'art. 4, c. 7, del TUSP contempla, fra le finalità perseguibili dalle società pubbliche, "*la produzione di energia da fonti rinnovabili*". A ciò devono aggiungersi le previsioni abilitative specifiche nel contesto normativo regionale e provinciale (cfr. art. 1, c. 1, del d.P.R. n. 235/1977 a art 24, c. 1, ultimo cpv., della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27) che abilitano specificamente gli enti locali allo svolgimento di attività nel mercato dell'energia elettrica (cfr. in tal senso le delibere della Sez. Contr. Trento, nn. 2, 3, 4 e 16/2023/PASP).

Gli art. 3 e ss. (Titolo II "Scopo - Oggetto") dello Statuto, definiscono gli obiettivi societari: "*la Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili*"

Merita subito sottolineare come accanto a previsioni più strettamente aderenti alla *ratio* e alle finalità della CER (in particolare il primo e secondo alinea dell'art. 5... "*provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE; - condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile*"), convivano altri, ulteriori e molteplici, scopi sociali non tutti astrattamente riconducibili al *proprium* della comunità energetica.

4.2.1. Quanto al requisito di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali, va sempre rammentata l'interpretazione in termini restrittivi della magistratura contabile, secondo la quale devono emergere dalla motivazione dell'atto non soltanto la stretta aderenza delle finalità istituzionali dell'ente, ma anche le ragioni di "infungibilità" del modello societario rispetto ad altre alternative per il loro perseguimento.

Costituisce, in particolare, indirizzo consolidato che le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione non ponderata da parte di un Comune alla società (cfr. anche Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, *id.* Campania, n. 100/2024/PASP, *id.* Toscana, n. 77/2023/PASP, *id.* Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP).

A tal riguardo si rileva che nessuna previsione della legislazione in materia, europea e statale, esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato.

Si evidenzia, in termini generali, la necessità che l'ente valuti sempre, dapprima, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario rispetto al singolo intervento e, solo successivamente, se il "tipo" societario individuato sia quello più funzionale alle esigenze che emergono nel caso concreto, tra quelli consentiti dall'art. 3, c. 1, del TUSP, in base alla normativa di settore.

La partecipazione degli enti pubblici a soggetti costituiti in forma societaria è sempre subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale (l.p. n. 27/2010 - l.p. n. 1/2005), in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.

Sulla scorta di tali premesse richiede pertanto una precisazione quanto affermato dal Comune nella Delibera circa il fatto che *"la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; allo stesso modo l'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016, disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER."*

Tale affermazione, sulla quale la Sezione ha già avuto modo di esprimersi nei precedenti esaminati (cfr. le deliberazioni 21, 41 e 58 2025/PASP) - che appare anche in questo caso testualmente riportata nella motivazione dell'atto consiliare - non può essere intesa nel senso di

giustificare un'attenuazione dell'onere motivazionale posto dall'art. 5 TUSP in ragione delle sopravvenute disposizioni in materia di CER.

Si ribadisce che il rapporto tra i due plessi normativi, l'uno antecedente all'altro, non si pone in termini di rapporto regola-eccezione né l'avvicendamento normativo suggerisce una deroga, o tantomeno, un'implicita abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016. Quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, del resto, non si pone in contrasto con gli stringenti presupposti posti dal legislatore del 2016 alla regolare costituzione di organismi societari al fine di limitarne un'ingiustificata proliferazione.

4.2.2. Ciò chiarito, ad avviso della Sezione, da una lettura complessiva degli atti acquisiti, può affermarsi che la delibera esprima le ragioni a supporto della decisione in modo sufficiente, sia pure con le seguenti ulteriori precisazioni.

A tal riguardo depongono gli argomenti che la Sezione ha già avuto modo di affermare ovvero che connotano la figura soggettiva della CER: (i) quest'ultima è per "natura" (*recte* per stessa designazione normativa) organismo plurisoggettivo (almeno due soggetti) e, parimenti, per "natura" strumento maggiormente rispondente all'interesse pubblico alla promozione delle energie da fonti rinnovabile rispetto ad una decisione di non costituzione (opzione zero), essendo la sua stessa esistenza, purché conforme ai requisiti normativi e tecnico-regolatori, presupposto necessario (e sufficiente) all'ottenimento degli incentivi; (ii) la costituenda società e in generale il modello legislativo della CER contemplano fisiologicamente la possibilità di entrata di soci (clienti finali consumatori di energia), indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) secondo il principio della c.d. 'porta aperta' e purché ovviamente il loro apporto e la loro partecipazione sia coerente con le regole tecniche e i requisiti per l'ammissione agli incentivi economici; (iii) gli incentivi sono determinati in funzione della quantità di energia autoprodotta e autoconsumata con la conseguenza, in ultima analisi, che un progressivo incremento dei membri produttori/consumatori può determinare un incremento anche degli incentivi; (iv) la disciplina della CER non impone necessariamente una determinata forma giuridica né, dunque, la costituzione di un organismo societario.

La motivazione addotta denota piena consapevolezza di tali peculiarità, pur esternando, sull'indispensabilità della costituzione della società, considerazioni *in uno* a quelle relative alla scelta tipologica della società cooperativa.

Al riguardo, infatti, va osservato che la motivazione della delibera non è contenuta in apposita relazione né è articolata in distinti paragrafi, come pure sarebbe stato opportuno, anche solo per ragioni di intellegibilità e chiarezza del percorso logico-argomentativo.

La delibera richiama in tal senso documenti che hanno esaminato *funditus* le diverse opzioni giuridiche percorribili per gli enti locali quanto alla veste giuridica della CER.

Si tratta, in particolare, dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida (c.d. *Vademecum*) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dell'aprile 2024.

La Sezione ha già avuto modo di sottolineare come tali atti siano privi di un autonomo valore giuridico in senso stretto e ribadito la loro funzione d'ausilio per gli enti a condizione che quanto ivi rappresentato sia non solo meramente richiamato ma anche fatto proprio nel suo contenuto sostanziale. Ciò vale non soltanto, come nei precedenti esaminati, nel caso in cui l'amministrazione sia soggetto proponente l'iniziativa e, dunque, motivi in merito alla forma giuridica prescelta per il nuovo organismo societario, ma anche in operazioni, quale quella di specie, di acquisto della qualità di socio in organismo già costituito. Le medesime considerazioni, rinvenibili nei citati documenti e fatte proprie dall'ente, costituiscono, dunque, fattore legittimante anche della scelta di aderire al progetto societario già esistente.

In tal senso anche nella delibera del Comune di Borgo d'Anaunia vengono richiamate le valutazioni e i contenuti dei citati documenti (con un contenuto testuale speculare a quello degli atti deliberativi analoghi già positivamente esaminati dalla Sezione), che evidenziano come il modello societario cooperativo sia *"ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitati scopi altruistico e lucrativo"* (pag. 6); in ordine alla preferibilità dell'organismo societario viene affermato che *"la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori"* (pag. 8), valorizzando in tal senso l'autonomia patrimoniale perfetta; la decisione assunta, prosegue ancora la Deliberazione, costituisce *"attuazione diretta"* dei principi di efficienza, efficacia, economicità a differenza di *"una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia"* (pag. 8).

4.2.3. Di contro, non può non evidenziarsi come l'ente non abbia fornito anche elementi di valutazione in ordine all'esistenza o meno di ulteriori partecipazioni in società con oggetto sociale sovrapponibile a quello del nuovo organismo. Tale profilo potrebbe rivelarsi significativo, anche

in ragione dell'oggetto sociale ampio della costituenda CER in forma cooperativa (di cui si è detto in premessa), in tesi idoneo a sovrapporsi a quello di società partecipate già esistenti. Dal che, in linea teorica, il rischio di duplicazioni di partecipazioni societarie per il perseguimento del medesimo obiettivo.

A tal proposito nella delibera il Comune ha ricordato la propria qualità di socio in Bioenergy Anaunia S.p.a.: si tratta di una società a capitale misto (pubblico e privato) di cui il comune detiene una quota minoritaria che ha per oggetto sociale la produzione calore con prodotti derivanti unicamente da fonti rinnovabili e quasi tutti gli edifici pubblici sono alimentati da tale font di calore.

Il richiamo a tale preesistente partecipazione è formulato per evidenziare l'attenzione del Comune di Borgo d'Anaunia ad iniziative nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili, senza tuttavia fornire elementi di valutazione ai fini dell'art. 4 TUSP.

Da ulteriori approfondimenti, inoltre, risulta che l'ente sia titolare di una partecipazione (in Primiero Energia S.p.a.) sia pure di entità contenuta (pari al 0,037%). Al riguardo, come già osservato nei precedenti della Sezione (cfr. in part. delib. n. 58/PASP/2025, punto 5.5.), tale preesistente situazione non appare ostativa all'acquisizione di una nuova partecipazione, sussistendo, se non altro, un ostacolo di tipo regolatorio nel perseguimento degli obiettivi sottesi alla CER attraverso l'organismo societario già partecipato: è infatti preclusa l'adesione ad una CER da parte di operatori economici con codice ATECO prevalente 35.11.00 quale è appunto la citata società (cfr. D.M. 7 dicembre 2023 n. 414, nonché le Regole Operative in materia di CER adottate dal GSE, in attuazione di quanto previsto dall'art. dell'art. 30, co. 5, lett. b), del D.Lgs. n. 199/2021).

Con riferimento alle preesistenti partecipazioni, tuttavia, si raccomanda in generale l'ente ad un'adeguata valutazione, alla luce delle attività svolte dalle società in coerenza con i propri oggetti sociali, nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa, sull'opportunità di mantenimento delle citate partecipazioni, al fine di evitare il citato rischio di inutile duplicazione di partecipazioni societarie.

5. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP)

5.1. In merito le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale parametro di controllo *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica*

dell'ente pubblico interessato".

La sostenibilità finanziaria è inerente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

La verifica deve tenere conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dalla Amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve *"modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata."* (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.). La pronuncia sottolinea altresì la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno supportato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

5.2. La Sezione osserva, anche alla luce dei riscontri forniti in istruttoria, che il Comune ha adeguatamente dato conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa. La delibera, in particolare, fa propri i contenuti della *"Relazione stato attuale e prospettico dell'attività della Comunità Energetica NOS Energia"*, predisposto dalla società stessa nel febbraio 2025, i cui contenuti sono già stati oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Sezione nell'ambito dell'istruttoria condotta a seguito di istanza di parere del Comune di Rumo in merito all'adesione alla medesima C.E.R. NOSenergia. In detta sede sono stati altresì acquisiti fra l'altro (i) il bilancio di esercizio 2024 che evidenziava un utile (seppur modesto), la conferma l'assenza di indebitamento e assenza di oneri o passività significative, con una gestione in equilibrio già prima del pieno avvio operativo, (ii) il regolamento mutualistico conforme alla normativa (D.Lgs. n. 199/2021, DM 414/2023); (iii) la lista dei soci che hanno già aderito alla CER (quali soci cooperatori) che evidenzia già allora un'ampia base sociale (97 soci).

La relazione già a suo tempo forniva un quadro plausibile sulla redditività futura della CER e sulla sostenibilità della partecipazione pubblica. La società ha infatti elaborato due scenari prospettici, differenziati in funzione della quantità di energia elettrica rinnovabile che si prevede di condividere tra i soci. Il primo scenario, più prudentiale, si basa su una produzione annua di circa 600.000 kWh, generata da impianti già individuati e in fase di registrazione presso il GSE. Tale ipotesi prevede una percentuale di condivisione del 99%, inferiore al massimo teorico del 100% per cautela metodologica. I ricavi annuali stimati ammontano a circa 42.000 euro, risultanti da una tariffa incentivante netta pari a 0,06 €/kWh e dal corrispettivo di valorizzazione ARERA (0,01057 €/kWh), applicati all'energia condivisa. Il secondo scenario, più espansivo, ipotizzava la

realizzazione di un impianto aggiuntivo – di proprietà della CER – con produzione annua di circa 1.400.000 kWh. Anche in questo caso, i ricavi stimati (circa 90.000 euro annui) sono frutto dell'applicazione delle tariffe incentivanti ridotte per tener conto di eventuali contributi pubblici, e dell'elevato tasso di autoconsumo garantito dalla compagine sociale.

A tal riguardo la Sezione osserva in linea generale l'opportunità che la decisione di assumere una partecipazione societaria, rimessa all'organo consiliare, avvenga su un quadro istruttorio aggiornato, o comunque suffragato dati attuali sull'andamento del progetto sociale, anche in ragione del fatto che le pregresse analisi economico-finanziarie, eventualmente predisposte in occasione della costituzione, si basano pur sempre stime suscettibili di variazioni nel corso della vita della società.

Nella fattispecie, comunque, rispetto agli scenari descritti nell'analisi, elaborati nel febbraio 2025, a seguito di ulteriore nota istruttoria, sono stati acquisiti ulteriori elementi dal Comune di Borgo d'Anania, che consentono di pervenire alle medesime conclusioni di cui alla citata deliberazione n. 62/2025.

In primo luogo, l'ente ha confermato che non sussistono variazioni e/o aggiornamenti rispetto ai presupposti dei calcoli contenuti nel documento di analisi-economico finanziaria e che lo stesso *“è da ritenersi valido anche in uno scenario di soci aumentato in quanto i vantaggi per gli aderenti rimangono invariati per effetto dell'aumento proporzionale della messa a disposizione dei soci consumer e prosumer, di un'adequata quantità di energia da condividere”*.

L'ente ha informato, inoltre, del significativo incremento del numero dei soci, pari *“alla data del 18 dicembre 2024, ...a 240”* e dell'assenza di ulteriori modifiche al regolamento mutualistico.

In secondo luogo, l'ente ha precisato il proprio ruolo quale membro della CER chiarendo i termini del *“conferimento alla CER”* degli impianti nella sua titolarità (cfr. pag. 4-5, in cui vengono richiamati gli impianti attualmente esistenti nonché la centrale idroelettrica di proprietà comunale). In particolare, l'ente ha rappresentato di aderire *“unicamente come socio produttore e con riferimento all'energia consumata per il POD ... relativo all'edificio comunale”*. Mentre è in corso di valutazione l'opportunità di *“conferire”* altri impianti.

In terzo luogo, il Comune ha meglio precisato la stima dei vantaggi economici potenzialmente derivanti dall'adesione fornendo elementi su come l'operazione si collochi alla luce dei due distinti scenari ipotizzati nell'analisi economico-finanziaria.

L'ente ha fornito in particolare evidenza la prosecuzione del monitoraggio dei consumi potenziali fra gli aderenti alla CER (pari a circa 6,5 milioni di KW annui) e di una stima di capacità produttiva di *“oltre 3 milioni di kilowatt”* sulla base dell'energia proveniente dagli impianti *“nella*

disponibilità della CER già iscritti o in corso di iscrizione". Rispetto ai vantaggi conseguibili, in istruttoria, è stato fatto riferimento a quanto previsto dal regolamento mutualistico e stimati in 3 centesimi di €/kW "nel caso di adesione come consumatore" e la riduzione dei costi fissi "per effetto della maggiore ripartizione su maggior numero di Kwh amministrati".

L'Ente ha altresì rappresentato che *"è del tutto probabile che si andrà a realizzare una situazione mista tra lo scenario 1 e 2 ipotizzati nel documento di analisi economico-finanziaria"* con invarianza della percentuale di condivisione dell'energia: quest'ultimo, ha osservato l'ente in istruttoria, *"è il dato maggiormente importante in quanto indica la quota di premi che si vanno a generare con la condivisione stessa"* e che la *"CER è impegnata ad operare affinché questa percentuale rimanga sempre vicina a 100"*.

In conclusione, tali ulteriori elementi acquisiti, fanno emergere il permanere delle condizioni di sostenibilità oggettiva dell'iniziativa e appaiono coerenti con quanto già acquisito in istruttoria sull'analogia operazione del Comune di Rumo, potendosi pertanto ribadire come gli scenari di redditività futura appaiono plausibili (non soltanto per la disponibilità degli impianti produttivi ma anche per la sussistenza di una domanda interna sufficiente che attesta come il fabbisogno energetico dei soci sia superiore alla produzione ipotizzata negli scenari) oltre che alla luce del significativo incremento del numero dei soci della CER *medio tempore* verificati.

5.3. Il profilo della sostenibilità sul piano soggettivo, nel caso in esame, non desta particolari criticità atteso il modesto valore del costo connesso all'acquisto della partecipazione (25 euro), derivanti dalla quota sociale, cui si aggiunge, secondo le regole societarie, l'ulteriore somma (25 euro) per la maggiorazione dovuta ad una potenza inferiore a 25 kw del punto di prelievo dell'energia (in questo caso il POD identificato è situato nell'edificio sede del Municipio).

6. Onere di motivazione circa la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

La compatibilità della decisione assunta con i principi di efficienza, efficacia, economicità rispetto agli obiettivi perseguiti discende dalle considerazioni che precedono. Va da sé, in ogni caso, che l'effettiva rispondenza dell'operazione ai suddetti criteri, tenuto conto della complessità e delle diverse variabili in gioco per la sua piena riuscita, non potrà che essere valutata in corso di gestione.

A tal riguardo la Sezione auspica un costante monitoraggio dei risultati della CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa, statale e provinciale, per il mantenimento della partecipazione.

7. Consultazione dello schema dell'atto a forme di costituzione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP)

Si rileva la conformità dell'operato del Comune alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, del TUSP il quale dispone che "gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate".

Il Comune ha disposto la pubblicazione del deliberato consiliare sul proprio sito istituzionale.

Inoltre, va dato atto dello svolgimento di un percorso informativo delle collettività attraverso l'organizzazione di eventi informativi.

Si tratta, in ogni caso, di iniziative che oltre ad essere in via generale prescritte dall'art. 5, c. 2, TUSP per la regolare costituzione di qualsiasi società a partecipazione pubblica, appaiono particolarmente opportune per lo sviluppo della CER, atteso il carattere "aperto" delle configurazioni ammissibili ad incentivo, purché nei limiti dei requisiti tecnici prescritti dalla regolazione di settore, ed utili per la diffusione (e miglior successo) dell'iniziativa, e, in quanto tali, rispondenti al canone di buona amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, rende parere positivo, con osservazioni, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Comune di Borgo d'Anania n. 50/2025.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Comune e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.

Il Magistrato relatore

Carmine PEPE

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Luisa D'EVOLI

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

(firmato digitalmente)